Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA' DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il tema dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani rientra senz'altro tra quegli argomenti che si prestano ad essere dibattuti in ragione delle diverse opportunità e convenienze che una interpretazione od un'altra può comportare.

Di fatto si tratta, in sintesi, di stabilire se nel caso di rifiuti prodotti da aziende in ambito urbano - e quindi "rifiuti speciali" - il Comune possa o meno trattarli come fossero urbani, chiedendo perciò il corrispettivo in termini di tassa (o di tariffa) a chi li ha prodotti. La questione non è di poco conto in quanto il potere di assimilazione dei rifiuti consente ai Comuni di poter ampliare la base imponibile della Tarsu (o della tariffa) estendendola a locali ed aree che, diversamente, resterebbero escluse dal tributo.

La classificazione dei rifiuti

Prima di trattare specificamente il tema dell'assimilazione è bene rammentare che la vigente classificazione dei rifiuti è contenuta nell'articolo 184 del D.lgs n. 152/2006.

I rifiuti (come già avveniva in vigenza del precedente Decreto Ronchi) sono distinti, in primo luogo, sulla base del criterio dell'origine, per cui si distinguono: in *rifiuti urbani*, cioè di provenienza domestica, ed in *rifiuti speciali*, ossia derivati da attività industriali, artigianali, di commercio e di servizi.

Al criterio dell'origine si affianca, poi, quello della pericolosità dei rifiuti – sia urbani che speciali – i quali sono, pertanto, distinti in *rifiuti pericolosi* e *non pericolosi*.

Nell'ambito dei rifiuti urbani vi rientrano anche i rifiuti speciali *assimilati* agli urbani; si tratta in pratica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali o luoghi adibiti ad usi diversi dalla

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

civile abitazione e che sono assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani (art. 184, comma 2, lett. b), D. lgs. n. 152/2006).

In base alla predetta classificazione dei rifiuti, solo le prime due tipologie (urbani e assimilati) rientrano nell'ambito di applicazione della Tariffa sui rifiuti, mentre per tutti gli altri il produttore (o il detentore) deve provvedere di propria iniziativa e a proprie spese alla raccolta ed allo smaltimento, sulla base delle priorità che l'articolo 188, comma 2, D.lgs n. 152/2006 gli assegna, e cioè: *a)* autosmaltimento; *b)* conferimento a terzi autorizzati; *c)* conferimento a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; *d)* esportazione dei rifiuti.

Il potere di assimilazione dei rifiuti

Il T.U. ambientale ha confermato la novità introdotta dal precedente D. lgs n. 22/1997 consistente nell'avere ripristinato in capo al Comune il potere di assimilazione dei rifiuti, esercitabile previa determinazione dei criteri tecnici da parte dello Stato (art. 198, comma 1, lett. g), D. lgs. n. 152/2006). In altre parole, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, lo Stato deve determinare i criteri qualitativi e quantitativi ed individuare le frazioni di rifiuti sanitari assimilabili agli urbani. Sulla base di tali criteri, poi, ogni singolo Comune può stabilire in modo esplicito (ovvero approvando una apposita deliberazione) l'assimilazione di alcuni tipi di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in base alle proprie potenzialità di smaltimento e con riguardo alle particolari caratteristiche dei rifiuti prescelti.

La parte quarta del D. lgs. n. 152/2006 ha, comunque, introdotto una ulteriore novità in tema di "assimilazione"; infatti l'art. 195, comma 2, lett. *e*), pone un limite di superficie delle aree di enti ed imprese da cui derivano i rifiuti speciali che possono essere assimilati agli urbani, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dallo Stato (superficie non superiore ai 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore ai 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti). Inoltre lo stesso

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

articolo sopra richiamato dispone che non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con la sola eccezione dei rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

È bene, tuttavia, precisare che detta disposizione non esplica ancora i propri effetti, in quanto la Legge Finanziaria 2007, al comma 184, lett. *b*), ha stabilito che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera *d),* e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Il venir meno dell'assimilazione "implicita"

Ricordiamo come in passato l'Amministrazione finanziaria avesse ritenuto ammissibile la c.d. "assimilazione implicita" (risoluzione n. 8/1191 del 1989, circolare n. 9/1990, risoluzione 8/842/1990), che avveniva con l'inserimento dei locali nei quali si producevano i rifiuti speciali fra le categorie di tariffa previste dal regolamento comunale.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 10853 del 1993 aveva precisato che: "*la spesa relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali (...) deve fare carico a chi li produce, salvo che tali rifiuti siano stati dichiarati assimilabili a quelli urbani; pertanto, in difetto di un provvedimento che stabilisca simile assimilazione, i Comuni devono ritenersi privi di potere impositivo nei confronti dei rifiuti speciali, ferma restando la potestà degli stessi Comuni di recuperare coattivamente a carico dei produttori le spese sostenute per lo sgombero di tali rifiuti e di irrogare le sanzioni amministrative all'uopo previste*."

Successivamente, l'articolo 39 della legge 146/1994 aveva stabilito che i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio1984, dovessero essere ritenuti, ad ogni effetto, assimilati ai rifiuti urbani, senza la necessità di un esplicito intervento regolamentare da parte del Comune. Questa equiparazione *opes legis* comportava l'unificazione dell'assimilazione sia ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti, sia ai fini tecnici (cioè con riferimento al giudizio

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

tecnico che l'ente locale era tenuto a esprimere sulla compatibilità qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali che si intendeva assimilare agli urbani).

Dopo l'espressa abrogazione dell'articolo 39 della legge 146/1994[(1)], tutti i rifiuti delle attività elencate nell'articolo 184, comma 3, del D. lgs n. 152/2006, ora sono considerati speciali (con la conseguente esclusione dal campo di applicazione della Tariffa o – dove è ancora in vigore - della Tarsu), fatto salvo l'esercizio del potere di assimilazione che spetta ai Comuni (articolo 198), ma che deve essere esercitato nel rispetto dei criteri tecnici assegnati dallo Stato (articolo 195), in assenza dei quali si applica la classificazione contenuta nella delibera interministeriale di cui sopra.

In assenza di delibera comunale di assimilazione ai rifiuti urbani manca il presupposto impositivo per assoggettare i rifiuti speciali alla Tarsu: questa è la conclusione a cui è pervenuta la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza della sezione distaccata di Latina n. 37 del 14 marzo 2006. In tale occasione è stata annullata una cartella esattoriale emessa da un Comune del Lazio nei confronti di una società esercente attività di betonaggio di inerti e calcestruzzi che provvedeva in proprio allo smaltimento dei rifiuti in quanto speciali e, quindi, fuori dal campo di applicazione della Tarsu. Al riguardo la società ha contestato la carenza del presupposto impositivo della tassa a causa del mancato esercizio, da parte del Comune, del potere di assimilazione agli urbani di detti rifiuti. I giudici hanno accolto la tesi del ricorrente osservando che: "nel regolamento approvato dal Comune gli scarti di inerti e calcestruzzi non sono mai stati compresi tra i rifiuti assimilati agli urbani". Per cui si è concluso che, "poiché viene a mancare il presupposto essenziale per l'assoggettamento degli stessi rifiuti alla Tassa, la cartella deve essere definitivamente annullata".

Lo stesso principio è stato confermato, più di recente, dalla Corte di Cassazione – Sezione tributaria, la quale con sentenza del 7 maggio 2007, n. 10362, ha affermato che i rifiuti non sono più assimilabili *opes legis*, ma vi è necessità di una specifica delibera comunale.

[(1)] Abrogato dall'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-1997, n. 128 del 24 aprile 1998.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Con la stessa pronuncia la Corte ha anche confermato un altro importante principio, e cioè quello per il quale – in base a quanto espresso dall'art. 68, comma 1. lett. f) del D. Lgs. n. 507/93, i rifiuti prodotti in aree industriali non sono assimilabili agli urbani poiché sono prodotti in aree (per l'appunto, quelle industriali) che debbono essere ritenute estranee dal computo del calcolo della tariffa sui rifiuti.

Pertanto – con riguardo al caso specifico oggetto della sentenza - si è ritenuto che la società ricorrente (nel caso di specie, un'azienda cartotecnica che provvedeva direttamente allo smaltimento dei propri rifiuti industriali) svolgendo la propria attività industriale nella zona dello stabilimento – e come tale non tassabile – non fosse tenuta ad alcuna dichiarazione annuale ai fini della Tarsu.

Valentina Vattani

Pubblicato il 20 luglio 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248